

## **CONTRATTO SCUOLA 2024**

### **FERIE, PERMESSI E ASSENZE PER I SUPPLENTI E LE DIFFERENZE CON IL PERSONALE DI RUOLO. TANTO RUMORE PER, QUASI, NULLA.**

In realtà, se si escludono i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, al personale precario viene confermato il solito trattamento discriminatorio sia dal punto di vista economico che da quello normativo. In pratica la montagna ha partorito il tradizionale topolino.

L'art. 35 del CCNL comparto scuola abroga l'art. 19 del CCNL 29/11/2007 e introduce delle disposizioni volte a regolamentare le ferie, i permessi e le assenze del personale scolastico con contratto a tempo determinato.

### **ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI**

Si tratta della novità più pubblicizzata dai media e rivendicata dai sindacati firmatari.

In realtà si deve rilevare che la distinzione tra personale con contratto a tempo determinato per l'intero anno e il personale con contratto per supplenze brevi e saltuarie penalizza la fascia di colleghe e colleghi già nella posizione peggiore e che la "concessione" fatta a quelli con contratto annuale non li equipara alle colleghe ed ai colleghi di ruolo che godono di nove giorni di assenza retribuita per gli stessi motivi.

Per il personale con contratto a tempo determinato per l'intero anno compresi gli insegnanti di religione cattolica il contratto prevede che gli stessi hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per il personale con contratto per supplenze brevi e saltuarie sono, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

### **FERIE**

Il personale scolastico con contratto a tempo determinato ha diritto a usufruire delle ferie proporzionalmente al servizio prestato.

Qualora non fosse possibile far fruire le ferie maturate vanno pagate al termine dell'anno scolastico e comunque al termine dell'ultimo contratto sottoscritto.

## **ASSENZA PER MALATTIA**

Anche in questo caso vi è un trattamento diverso fra i due gruppi di insegnanti precari e, per tutti, un trattamento peggiore rispetto al personale a tempo indeterminato.

In merito alle assenze per malattia il CCNL fa una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.

Personale con contratto per l'intero anno scolastico, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta:

Per intero nel primo mese di assenza;

Al 50% nel secondo e terzo mese;

**Per il restante periodo senza assegni con la conservazione del posto.**

Il personale con contratto per supplenze brevi nei casi di assenza per malattia ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.

**Le suddette assenze non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.**

## **ASSENZA PER LUTTO**

Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita di coniuge, genitori, figli naturali, adottati, affiliati, nonni, fratelli/sorelle, nipote di nonni naturali, suoceri, nuore, generi, conviventi purchè la convivenza risulti dal certificato anagrafico.

**I giorni di assenza per lutto sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.**

## **ASSENZA PER MATRIMONIO**

Il personale ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

**I giorni di assenza per matrimonio sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.**

## **CONCORSI ED ESAMI**

**In questo caso viene penalizzato dal punto di vista economico tutto il personale precario.**

Al personale docente, assunto con contratto a tempo determinato, compresi i docenti di religione cattolica, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.